



**CROCE ROSSA ITALIANA**  
COMITATO CENTRALE

**ORDINANZA COMMISSARIALE**  
**N. 227/09 DEL 27 LUG. 2009**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTO** il D.P.C.M n. 97 del 6 maggio 2005, di approvazione dello Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

**VISTO** il D.P.C.M. del 30.10.2008, con il quale l'Avv. Francesco ROCCA è stato nominato Commissario Straordinario dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

**VISTO** il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con delibera n. 47 del 9 maggio 2008, adottato in attuazione delle direttive contenute nel D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70;

**VISTO** l'art. 11 *Assestamento e variazioni al bilancio* del Regolamento di amministrazione e contabilità vigente, che contempla l'assestamento e le variazioni al bilancio di previsione;

**VISTO** l'art. 12 *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria* del Regolamento di amministrazione e contabilità vigente, formulato in modo parziale e non conforme alle prescrizioni regolamentari di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 97/03;

**CONSIDERATO** l'art. 16 *Assunzione degli impegni* del Regolamento di amministrazione e contabilità vigente, che necessita di una opportuna modifica al comma 1 per evidenziare l'obbligatorietà dell'impegno per quelle entrate che, per loro natura, sono già vincolate a specifiche finalizzazioni.

**VISTO** l'art. 33 *Bilancio consolidato* del Regolamento di amministrazione e contabilità vigente, che disciplina la redazione del bilancio consolidato ma non opera una netta distinzione tra il bilancio di previsione consolidato ed il rendiconto generale consolidato;



## CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

**VISTO**, altresì, l'art. 50 *Gestione patrimoniale* del Regolamento di amministrazione e contabilità vigente, che contempla i beni che costituiscono il patrimonio dell'Ente, ma non statuisce nel dettaglio le modalità di contabilizzazione dei beni mobili, immobili e beni mobili registrati, rapportandole alle diverse articolazioni dell'Ente;

**PRESO ATTO** delle modifiche ed integrazioni da apportare al Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente di cui alla relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente atto;

**RAVVISATA** la necessità di procedere alle rettifiche del Regolamento in parola, in conformità delle disposizioni normative, nonché alle diverse realtà territoriali della CRI

### DETERMINA

di approvare la riformulazione degli artt. 11, 12, 16 comma 1, 33 e 50 comma 1 del *Regolamento di amministrazione e contabilità*, come di seguito enunciati:

#### Art. 11

#### (Assestamento e variazioni al bilancio)

1. Entro il termine del 31 luglio di ciascun anno il Consiglio Direttivo Nazionale delibera l'assestamento del bilancio.
2. Le variazioni di bilancio per nuove e maggiori spese sono deliberate, di norma, entro il mese di novembre e soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
3. Le variazioni compensative nell'ambito delle spese di funzionamento, i cui provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni, sono disposte:
  - a) dal Direttore Generale per la variazione tra i centri di responsabilità di 1° livello;
  - b) dai Capi dipartimento per le variazioni tra i centri di responsabilità di 2° livello;
  - c) dal titolare del Servizio per le variazioni all'interno del centro di responsabilità amministrativa;
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3, lett. b), si utilizzano le risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalità.
5. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui e tra questa e quella di competenza o viceversa.
6. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo eventuali casi eccezionali da motivare.

227 / 09

27 LUG. 2009



# CROCE ROSSA ITALIANA

## COMITATO CENTRALE

### ART. 12

#### (Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria)

1. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio di previsione da parte dei Ministeri vigilanti non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.

2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.

3. L'esercizio provvisorio di cui al comma 1 e la gestione provvisoria di cui al comma 2, sono soggetti all'approvazione delle Amministrazioni vigilanti.

### ART. 16 comma 1

#### (Assunzione degli impegni)

1. Formano impegni di competenza dell'esercizio le somme effettivamente devolute a creditori determinati in base a disposizioni normative, regolamentari e contrattuali o ad altro valido titolo giuridico, nonché le somme relative ad entrate destinate a specifiche finalità.

### ART. 33

#### (Bilancio di Previsione Consolidato e Rendiconto Generale Consolidato)

1. Il bilancio del Comitato Centrale e quelli delle strutture periferiche dotate di autonomia amministrativa con bilanci separati sono soggetti al consolidamento ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.P.R. 27.02.2003 n. 97.

2. Il bilancio di previsione consolidato e il rendiconto generale consolidato sono strutturati per categoria per le riassunzioni delle previsioni delle varie gestioni, nei quali va eliminata ogni duplicazione dovuta a trasferimenti interni o somministrazioni di fondi tra le diverse gestioni ad unità in cui l'Ente si articola.

3. Il bilancio di previsione consolidato deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria economica e amministrativa ed è costituito dai seguenti documenti:

- a) preventivo finanziario consolidato strutturato per categoria;
- b) preventivo economico consolidato;
- c) situazione amministrativa presunta consolidata;
- d) relazione tecnica
- e) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

4. Il rendiconto generale consolidato illustra la gestione finanziaria, economica e patrimoniale ed è costituito:

- a) Rendiconto finanziario consolidato strutturato per categoria



# CROCE ROSSA ITALIANA

## COMITATO CENTRALE

- b) conto economico consolidato
- c) stato patrimoniale consolidato
- d) situazione amministrativa consolidata
- e) relazione sulla gestione
- f) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

### ART. 50 comma 1 (Gestione patrimoniale)

1. Il Patrimonio dell'Associazione è unico e indivisibile ed è costituito dai beni immobili, mobili e mobili registrati. I beni immobili e mobili registrati sono iscritti nelle attività dello Stato Patrimoniale del Comitato Centrale e nei conti d'ordine dei bilanci dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali se acquistati dagli stessi o ad essi assegnati in uso.

I beni mobili acquistati sia a titolo oneroso che a titolo gratuito dai Comitati sono iscritti nello stato patrimoniale dei rispettivi bilanci.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico delle unità che ne hanno la disponibilità o l'utilizzo.

I beni concessi in uso ai Comitati da Enti pubblici o da privati sono evidenziati nei rispettivi bilanci, nei conti d'ordine, quali "beni di terzi".

Tutti i beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'Ente, sono contabilizzati nel Bilancio consolidato dove sono, altresì, evidenziati a parte i beni in uso gratuito o a titolo diverso.

L'inventario dei beni immobili ed il registro degli automezzi sono tenuti dal Servizio 9° Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare del Comitato Centrale. Ciascun Comitato tiene un elenco aggiornato dei beni ad esso affidati e ha l'obbligo di comunicare le variazioni della consistenza verificatesi nel corso dell'esercizio ai competenti Servizi del Comitato Centrale secondo le modalità che saranno stabilite dal Servizio informatico.

I beni immobili, mobili registrati e mobili sono dati in consegna ad agenti e consegnatari nominati con provvedimento dei Consigli Direttivi Regionali, Provinciali e Locali i quali sono personalmente responsabili di qualsiasi danno che possa derivare all'Associazione derivante dalla loro azione e omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato. La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante a quello subentrante, con assistenza di un funzionario all'uopo incaricato dai Presidenti dei Comitati interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Avv. Francesco ROCCA)

- 227/09

27 LUG. 2009